



Autorità  
dell'Ambito  
Territoriale  
Ottimale  
di Mantova

**IL PRESENTE ATTO E'  
STATO PUBBLICATO**

DAL 9/05/2016

AL 31/05/2016

COPIA

## ***Deliberazione del Consiglio di Amministrazione***

**N. 9 del 9/05/2016**

OGGETTO :

**Determinazione delle Partite Pregresse per il Gestore SICAM S.r.l.**

L'anno duemilasedici, addì nove, del mese di maggio, alle ore 17 e minuti 30, presso la Sala Plenipotenziario, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della provincia di Mantova, allo scopo convocato dal Presidente Sig. **ROVEDA CANDIDO**.

Risultano presenti alla seduta i seguenti consiglieri:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>ROVEDA CANDIDO</b>	Consigliere	X	
<b>CATTANEO CARLO</b>	Consigliere	X	
<b>LANFREDI GABRIELE</b>	Consigliere	X	
<b>REBUSCHI GIORGIO</b>	Consigliere	X	
<b>ZACCHI FABIO</b>	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario **Francesco Peri** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ROVEDA CANDIDO** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge Regionale n. 21 del 27-12-2010 ad oggetto: “*Modifiche alla L.R. n. 12 Dicembre 2003, n. 26 in attuazione dell’Art. 2 comma 186 bis della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191*”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 58 del 21/12/2011 ad oggetto: “*Costituzione di un’Azienda Speciale, denominata “Ufficio d’Ambito di Mantova”, per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della provincia di Mantova. Approvazione Statuto*”;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 22/03/2013 ad oggetto “*Esame ed adozione delle tariffe 2012 e 2013 formulate come da metodo transitorio A.E.E.G. per i gestori INDECAST S.r.l., SICAM S.r.l., TEA Acque S.r.l. e AIMAG S.p.A.*”

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 22/05/2014 ad Oggetto: “*Approvazione del programma degli interventi, del P.E.F. e delle Tariffe anni 2014-2015 per il gestore AIMAG S.p.A.*”

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 30/06/2014 ad Oggetto “*Approvazione del programma degli Interventi, del Piano Economico-Finanziario e delle Tariffe anni 2014-2015 per i Gestori A.Se.P. S.p.A., INDECAST S.r.l., TEA Acque S.r.l., SICAM S.r.l., AIMAG S.p.A., Acque potabili S.p.A., ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 643 del 27 Dicembre 2013*”;

Vista la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Sistema Idrico del 27 dicembre 2013 643/2013/R/Idr ad Oggetto: “*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento*”;

Visto, in particolare, l’Allegato A alla delibera di AEEGSI 643/2013/R/IDR che all’art. 31 disciplina la quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse antecedenti la metodologia tariffaria introdotta dall’Autorità statale e all’art. 32 disciplina la modalità di rateizzazione dei conguagli relativi;

Visto la seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2014 in cui gli uffici dell’Azienda Speciale presentavano, tra le comunicazioni, la relazione di determinazione delle partite pregresse per i gestori dell’Ambito;

Vista la successiva comunicazione dell’ 8 Ottobre 2014, prot. 1131/2014, indirizzata all’Ente Competente (Provincia di Mantova) e per conoscenza ai Gestori del Servizio Idrico in cui il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale, proponeva di definire i conguagli ai diversi gestori nella più generale definizione della tariffa unica d’Ambito;

Vista la seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2014 in cui gli uffici dell’Azienda Speciale, a seguito della nota del Gestore SICAM S.r.l., ns. Prot. n. 1321 del 17/11/2014, comunicavano la necessità di un supporto tecnico-legale specialistico poiché, la metodologia tariffaria utilizzata, appariva non conforme rispetto all’allora vigente metodo normalizzato;

Vista la seduta del Consiglio di Amministrazione del 06/07/2015 in cui si è tenuta audizione della Società incaricata al supporto specialistico, PRAGMOS Consulting S.r.l., in cui la stessa dichiarava, alla luce della documentazione estratta anche autonomamente, preliminarmente non giustificato il riconoscimento di conguagli sugli anni in esame, ma richiedeva un contraddittorio con gli uffici del Gestore per l’esame delle diverse poste di bilancio;

Considerato che, quindi, tra la Società PRAGMOS Consulting S.r.l. ed il Gestore SICAM S.r.l. si sono tenuti diversi incontri per valutare, in contraddittorio, le ipotesi di conguaglio;

Vista la seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/02/2016 in cui si è tenuta ulteriore audizione della Società PRAGMOS Consulting S.r.l., in cui si evidenziava il calcolo delle partite pregresse con due

differenti scenari (da piano industriale o da metodo normalizzato), evidenziando, dal mero punto di vista tecnico, quale scenario più coerente quello del metodo normalizzato;

Considerato che, nella medesima seduta, essendo stati delineati risultati sostanzialmente differenti, (sia perché i due metodi applicati sono difformi e sia per le previsioni o meno di considerare a conguaglio le somme fatturate ma non incassate dal gestore), il Consiglio di Amministrazione chiedeva agli uffici l'acquisizione di un parere legale che potesse:

- verificare la possibilità di disporre conguagli nonostante siano scaduti i termini previsti dalla delibera AEEGSI 643/2013;
- verificare il contratto/i di servizio stipulato con il Gestore SICAM S.r.l. nel 2007 in riferimento alla compatibilità dello stesso con l'allora Metodo Tariffario vigente;
- estendere la verifica agli altri contratti di servizio stipulati con gli altri soggetti affidatari;
- verificare nello specifico la possibilità di riconoscere conguagli per crediti non incassati;
- verificare quando l'inesigibilità dei crediti possa essere considerata certa, al fine di un eventuale riconoscimento a conguaglio;
- verificare le problematiche per l'eventuale applicazione agli utenti attivi al momento della determinazione finale, dei corrispettivi a conguaglio così determinati.

Chiesto ed ottenuto in data 22 aprile 2016 il parere al legale di fiducia dell'Ente, Avv. David Benedetti, (*Allegato "1"*) in cui è, sostanzialmente, confermata la possibilità di riconoscere a conguaglio solo gli importi desumibili in stretta osservanza dal metodo normalizzato e della differenza tra somme fatturate e non incassate che non ecceda quanto stabilito da AEEGSI con la deliberazione 664/2015;

Chiesto ed ottenuto, in data 9 maggio 2016, alla Società PRAGMOS Consulting S.r.l., una integrazione della relazione sulle Partite Pregresse del Gestore SICAM S.r.l. (*Allegato "2"*), che determinasse la somma totale dovuta a conguaglio, alla luce delle precedenti considerazioni;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente Deliberazione al fine di dare corso, da subito, agli adempimenti conseguenti;

Visti gli allegati pareri favorevoli di **regolarità tecnica e contabile** in ordine al presente atto, espressi dal direttore dell'Azienda Speciale "*Ufficio d'Ambito*" della Provincia di Mantova, Ing. Francesco Peri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "*Ufficio d'Ambito*";

A voti unanimi e palesi,

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la relazione della società PRAGMOS Consulting S.r.l. (*Allegato 2*) e le determinazioni dell'importo delle Partite Pregresse pari ad € 851.965,53 quale conguaglio maturato negli anni 2006-2001, € 735.151,56 quale riconoscimento parziale della differenza tra gli importi incassati e gli importi fatturati e € 29.418,92 per interessi, per un totale di € 1.616.536,01 conguaglio totale riconosciuto al gestore per il periodo ante regolazione AEEGSI e relativo agli anni 2006-2011;
2. Di proporre che l'importo suddiviso per utenza e con le modalità previste dell'Allegato A alla delibera di AEEGSI 643/2013/R/IDR, sia imputato in forma rateizzata in un minimo di anni tre, al fine di ridurre al minimo l'impatto economico;
3. Di trasmettere la presente all'Ente Competente per gli adempimenti di competenza e per la successiva comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema idrico (Art 31 punto 1 Allegato A Delibera 643/2013);

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Azienda Speciale "*Ufficio d'Ambito*" della Provincia di Mantova per 15 giorni consecutivi.

\*o\*o\*o\*

Con successiva, unanime, separata, palese votazione, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

\*o\*o\*o\*

Avv. David Benedetti  
Via La Marmora, 53 - 50121 - Firenze (FI)

Allegato 1  
Delibera CDA n° 9  
del 9/5/16

Firenze, 22 aprile 2016

Spett.le  
**Azienda speciale Ufficio d'Ambito  
della Provincia di Mantova**  
Piazza Sordello, n. 43  
46100 - Mantova

alla c.a. del Presidente Sig. Candido Roveda

alla c.a. del Direttore Ing. Francesco Peri

Via e-mail

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DI PARTITE PREGRESSE DI SICAM S.R.L. - PARERE LEGALE.

Spettabile Ufficio d'Ambito,

in relazione alle questione rappresentata con quesito da Voi posto e formalizzato con e-mail del 7 marzo u.s. e relativo alla:

- i) verifica della possibilità di disporre conguagli nonostante siano scaduti i termini previsti dalla delibera AEEGSI 643/2013;
- ii) verifica del contratto/i di servizio stipulato/i con il gestore Sicam S.r.l. nel 2007 in riferimento alla compatibilità dello stesso con l'allora Metodo Tariffario vigente;
- iii) estendere la verifica con riguardo agli altri contratti di servizio stipulati con gli altri soggetti affidatari;
- iv) verifica della possibilità di riconoscere conguagli per crediti non incassati;
- v) verifica della inesigibilità dei crediti e quando questa possa essere considerata certa, al fine di un eventuale riconoscimento a conguaglio;
- vi) verifica delle problematiche per l'eventuale applicazione agli utenti attivi al momento della determinazione finale dei corrispettivi a conguaglio così determinati.

Esaminata la documentazione messa a disposizione (elencata in calce al presente parere), si rappresentano le seguenti osservazioni di rilievo giuridico e ferme le valutazioni tecniche svolte dall'Azienda e dai propri consulenti.

\*\*\*

#### **Premesse**

Preliminarmente, si deve ricordare che, in Regione Lombardia, le funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ("AATO") in materia di Servizio Idrico Integrato ("SII"), soppresse con l'art. 186-bis della L. n. 191/2009, sono state attribuite alle Province; e ciò, in virtù di quanto previsto all'art. 48, comma 1 della L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.

Lo stesso comma 1 appena richiamato, peraltro, all'ultimo periodo, prevede che la governance del SII da parte delle Province deve coinvolgere i Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale ("ATO") "nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo".

Inoltre, il successivo comma 1 bis dello stesso citato art. 48 prevede che le Province, indicate espressamente come enti di governo dell'ambito ("EGA"), costituiscano un'Azienda Speciale ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 ("TUEL") denominata Ufficio d'Ambito, tramite la quale sono esercitate le funzioni e attività espresse al seguente comma 2.

Tra queste funzioni e attività che la Provincia, quale EGA, esercita tramite l'Ufficio d'Ambito, sono elencate, fra le altre, alla lett. b), l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito e, alla lett. e), la determinazione della tariffa del SII nonché le relative modalità di riparto tra i soggetti interessati.

Per le anzidette attività - come per quelle ulteriormente ivi richiamate - il successivo comma 3 prevede anche un parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni dell'intero ATO.

In tale contesto, sono, tuttavia, nelle more sopraggiunte, le disposizioni di cui al D.L. n. 201/2011 conv. con modif. in L. n. 214/2011 (in particolare, l'art. 21) e, poi, di cui al D.P.C.M. 20.7.2012, che hanno attribuito all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ("AEEGSI"), talune competenze in materia di SII (con le funzioni di cui alla L. n. 481/1995) e, per quanto di interesse, l'approvazione della tariffa.

Più in particolare, nel sistema normativo oggi vigente, allo stato gli EGA predispongono la tariffa e l'AEEGSI l'approva (cfr. da ultimo, quanto al MTI-2, anche la Delibera AEEGSI 664/2015/R/idr), dunque, in capo all'EGA sussiste una funzione di verifica di coerenza (tra tariffa, Piano degli Investimenti e Piano Economico Finanziario e, dunque, in definitiva con il Piano d'Ambito), piuttosto che di approvazione finale che, invece, spetta, appunto, ad AEEGSI.

Ciò posto, si deve ritenere che l'atto di riconoscimento di eventuali partite pregresse (in conformità alla Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr), poiché incide sulle voci della fatturazione espressa in tariffa, nel sistema complesso di ripartizione "interna" di funzioni tra Provincia, quale EGA e Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, così come stabilito dalla Regione Lombardia, non si possa pretermettere un pronunciamento espresso anche del competente organo provinciale.

In altri termini, nel sistema delineato, l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito avrà l'onere di compiere una propria istruttoria, anche di natura tecnica, ma l'EGA dovrà pronunciarsi affinché la determinazione della tariffa sia coerente anche con il riconoscimento di eventuali partite pregresse.

In ogni caso, gli esiti di detto procedimento complesso dovranno essere trasmessi ad AEEGSI.

Sul punto, pertanto, appare prudentiale, vista la delicatezza della questione ed anche ai fini di una valutazione o anche presa d'atto - come, peraltro, già avvenuto per questioni analoghe concernenti partite pregresse di altri gestori dello stesso ATO - sottoporre la questione in oggetto, nel merito ed in via preventiva ad AEEGSI, stanti le proprie specifiche prerogative in materia.

Il riferimento è in particolare a:

- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, il quale, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'AEEGSI precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi 5 multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del

decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

- l'articolo 154, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 ("TUA"), in base al quale "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

\* \* \*

#### **Sul quesito I)**

Poste le precedenti necessarie premesse di inquadramento della ripartizione delle funzioni in capo all'Ente Provinciale ed all'Azienda Ufficio d'Ambito, con riguardo alla possibilità di disporre conguagli per partite pregresse oltre il termine previsto dalla delibera AEEGSI 643/2013, si osserva quanto di seguito.

Sul punto si deve premettere che con la delibera in questione l'AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012 - 2015.

In tale contesto l'AEEGSI ha ricordato nelle premesse alla propria delibera che, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che la stessa Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"; d'altro canto, a livello di ordinamento europeo, l'AEEGSI ha ricordato altresì che la Comunicazione della Commissione Europea COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione ..." e che la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", propone fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento: "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo", "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione".

Conseguentemente, anche nella determinazione delle partite pregresse, occorrerà contemperare i due principi di full recovery cost per il gestore, ma anche quello di tutela per l'utenza.

Ciò posto, con tale delibera si è, infatti, previsto nel contesto del superamento della logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, per gli anni 2014 e 2015, un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori e, contestualmente, il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all'Autorità, da evidenziare puntualmente come componente distinta dalla bolletta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza.

Con l'art. 31 dell'Allegato A della predetta Delibera l'AEEGSI ha, quindi, stabilito che "Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità" e, al successivo, articolo 32, un meccanismo di rateizzazione dei conguagli di cui alle partite pregresse riconosciute ai sensi del precedente articolo.

Tali modalità di riconoscimento di partite pregresse sono espressamente qualificate come "minime" e, quindi, consentono evidentemente un periodo di rateizzazione, che potrà essere determinato anche da EGA auspicabilmente in accordo con il gestore, anche superiore, e ciò nel rispetto del principio di garanzia della sostenibilità sociale.

Come, visto, detta deliberazione prevede, appunto, un termine entro il quale procedere alla quantificazione e al riconoscimento delle partite pregresse.

Il termine, tuttavia, non è espressamente indicato come perentorio e, si ricorda, analoga indicazione di un termine – anche in tal caso non espressamente perentorio - era contenuta nell'art. 34, comma 1, lett. a) del Metodo Tariffario Transitorio ("**MTT**", di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 585/2012).

La *ratio* di detto termine, infatti, così come di quello precedente disposto in sede di MTT può intendersi quale data certa entro la quale deliberare, tendenzialmente in corrispondenza della determinazione della tariffa per il successivo periodo regolatorio, anche i conguagli corrispondenti alle partite pregresse e cioè quei discostamenti accertati da parte dell'EGA ed oggetto di idonea istanza del gestore.

Inoltre, la circostanza che il riconoscimento di possibili partite pregresse sia stato previsto sia in sede di MTT che in sede di MTI conferma detta *ratio*, ovvero quella di offrire al riconoscimento di eventuali partite pregresse un termine temporale coerente con la determinazione periodica tariffaria.

Tuttavia, oltre a non essere previsto espressamente come perentorio, in caso di mancato riconoscimento entro detto termine delle partite pregresse, diversamente opinando e cioè ritenendo che il potere dell'EGA di procedere al riconoscimento si sarebbe consumato, si rischierebbe, invero, di produrre una significativa criticità per l'equilibrio economico-finanziario della gestione e del principio di *full recovery cost* che, anche a seguito del Referendum popolare citato anche da AEEGSI, comunque deve essere garantito.

Tra l'altro, la rilevanza della questione – ovvero il riconoscimento di partite pregresse - in ultima analisi, costituisce una sensibile e rilevante ricaduta sull'utenza, cosicché è evidente che ben potrebbe rendere comunque necessaria una adeguata istruttoria dell'EGA che, proprio per l'approfondimento della stessa, potrebbe richiedere, rispetto al momento di presentazione dell'istanza del gestore, tempi non compatibili con un termine, appunto, perentorio.

Infine, e solo *ad abundantiam*, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione esaminata ed elencata in atti, l'EGA ha proceduto al riconoscimento di partite pregresse anche per altro gestore dell'ambito dopo il termine di cui alla delibera 643, cosicché, per il principio di parità di trattamento, che deve comunque informare l'agere di un soggetto come l'Azienda, preposto comunque all'esercizio di funzioni amministrative, deve potersi ritenere ammissibile che la definitiva deliberazione di riconoscimento di partite pregresse possa avvenire oltre il previsto termine.



\* \* \*

**Sul quesito II), III) e IV)**

In relazione, poi, alla verifica del contratto/i di servizio stipulato/i con il gestore Sicam S.r.l. ed alla compatibilità dello stesso con l'allora Metodo Tariffario vigente nonché circa quanto previsto negli altri contratti di servizio stipulati con gli altri soggetti affidatari, e con riguardo alla verifica della possibilità di riconoscere conguagli per crediti non incassati, si rappresentano le seguenti osservazioni.

In ordine ai rapporti di affidamento attualmente esistenti tra l'EGA e i gestori dell'ATO della Provincia di Mantova si deve dare conto che gli stessi sono stati disposti in virtù di quanto previsto dalla Legge Galli, all'art. 9, comma 4, ove si specificava che "al fine di salvaguardare le forme e la capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficacia, di efficacia e di economicità, i Comuni e le Province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i Comuni e le Province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori".

In coerenza con tale dato normativo nazionale, peraltro, la L.R. Lombardia n. 26/2003, all'art. 49, comma 2, stabiliva che "L'Autorità può procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al Titolo I e qualora dimostri nel piano d'ambito che la predetta pluralità comporta per l'ATO vantaggi economici funzionali e ambientali...".

Di conseguenza, allo stato, i principali affidamenti in essere nell'ATO di Mantova sono riconducibili a tale fattispecie normativa.

Inoltre, venendo più nello specifico ai contratti esistenti, gli affidamenti sono stati perfezionati con i gestori mediante due distinti contratti, l'uno di gestione dei beni e l'altro di erogazione del servizio.

Tale circostanza deriva dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. Lombardia n. 26/2003 – in conformità a quanto all'epoca stabilito dall'art. 113 D.Lgs. n. 267/2000 ("TUEL") ed a tale momento vigente – ove era prevista l'eventualità della separazione dell'affidamento (della titolarità) delle reti e degli impianti dalla gestione del servizio. Poi con la stessa L.R. Lombardia n. 18/2006, al nuovo art. 49, comma 1 della più volte citata L.R. Lombardia n. 26/2003, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), si prevedeva poi l'affidamento a gestore unico per ambito, ma la separazione obbligatoria (non tanto o non solo della titolarità bensì) della gestione dei beni ed impianti da quella di erogazione del servizio. Poi detto principio di separazione della gestione delle reti e della erogazione del servizio veniva successivamente rideclinato, come facoltativo, con l'art. 6 della L.R. Lombardia n. 1/2009 ed era oggetto di censura per intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2009.

Essendo, quindi, gli affidamenti nell'ATO di Mantova avvenuti in costanza di tale normativa e prima della declaratoria di incostituzionalità della stessa (deliberati nel 2005 e nel 2007), per quanto ci occupa, si deve dare atto che è stato deliberato in data 18.11.2005 e sottoscritto in data 30.8.2007, (i) il contratto di servizio per la gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ("**Contratto di gestione**") con SICAM S.r.l. e SISAM S.p.A. (quest'ultima socio unico di SICAM); e (ii) il contratto di servizio per l'erogazione del servizio idrico integrato ("**Contratto di erogazione**") con SISAM S.p.A.; entrambi per la durata di venti anni a decorrere dalla delibera di affidamento e sino al 28.11.2025.

Quanto ai corrispettivi ivi previsti e ai meccanismi tariffari, si deve dare atto che il

Contratto di gestione - e analogamente quello per l'erogatore - prevede all'art. 1, comma 2 (pag. 3) che **il gestore avrebbe percepito "unicamente la quota parte della tariffa indicata dal successivo art. 18 ("Tariffa") riscossa dall'Erogatore del Servizio"**.

All'art. 5 è poi previsto che **il Gestore "si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe"**.

L'art. 7 dispone ancora che *"la tariffa è riscossa dal soggetto gestore che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra gestori/erogatori le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito vigente e sulla base di indicazioni fornite dall'Autorità, ai sensi dell'art. 51, comma 2 della Legge Regionale e del Disciplinare Tecnico"*.

Più nello specifico, poi, gli articoli 18 e 19 sono poi dedicati alla tariffa e prevedono per il primo triennio una Tariffa Reale Media e all'ATO spettava, ai sensi del seguente art. 21, il controllo, tra l'altro, volto ad *"assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio"*.

Rileva, poi, anche quanto in merito di tariffa dispone l'allegato Disciplinare tecnico nel quale, al **Capitolo 13** (per il Gestore e **Capitolo 11** per l'Erogatore), è prevista la verifica annuale dell'ATO in ordine alla rispondenza alla tariffa media dell'articolazione della tariffa applicata. E, soprattutto, è disposto che **"in caso di discostamenti si ritoccherà l'articolazione tariffaria fermo restando il conguaglio sull'anno successivo per quanto in eccedenza o per difetto riscosso"**.

Quanto al metodo applicato per la determinazione e approvazione della tariffa, i contratti rinviavano alla normativa anche regionale e si deve dare atto che con "DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LOMBARDIA" del 9/2/2009 la Regione Lombardia (Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile Struttura Regolazione del Mercato) ha ricordato che sulla base dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 *"La tariffa è definita dall'Autorità d'Ambito sulla base del (i) "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento- Decreto 1/8/1996", cosiddetto metodo nazionale; oppure (ii) "Metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Lombardia ai sensi della l.r. 26/2003- Delibera n. 5448 del 26/9/2007", cosiddetto metodo lombardo."*

La Regione, nella stessa determinazione, specificava ulteriormente che *"Il metodo tariffario lombardo si applica quando il modello organizzativo prevede tutte e tre le seguenti condizioni:*

- a) la separazione tra l'attività di erogazione dei servizi e l'attività di gestione;
- b) l'unicità della società incaricata della gestione, cosiddetta "patrimoniale";
- c) l'affidamento del servizio al soggetto erogatore con le modalità di cui all'art. 23 bis della legge 133/2008;

In difetto, quindi, come nel caso di specie della contemporanea sussistenza dei suddetti requisiti, doveva trovare applicazione il cd. "Metodo Normalizzato".

Sulla natura del Metodo introdotto dal D.M. 1 agosto 1996, la giurisprudenza (tra le altre, TAR Lazio, Latina, Sez. I, sentenza del 22 aprile 2011, n. 357) ha evidenziato che quest'ultimo:

- costituisce un'applicazione del meccanismo del **price cap (limite di prezzo)**, cioè del sistema tariffario basato sulla fissazione di un limite oltre il quale la tariffa non può aumentare;
- l'effetto del sistema è quello di **responsabilizzare il gestore che, dato il limite di prezzo, potrà massimizzare il suo profitto solo attraverso il controllo e la**

**riduzione dei suoi costi;**

- prevede, quindi, un meccanismo di determinazione della **tariffa iniziale** (articolo 4), che avviene **sulla base delle previsioni di un piano finanziario, stabilendo al successivo articolo 5 il limite (cd. limite di prezzo k) entro il quale essa può essere annualmente aumentata (distinguendo tra il primo anno di applicazione del sistema e gli anni successivi);**
  - all'articolo 8 prevede che la tariffa sia soggetta a una **revisione (ordinaria)** su base **triennale;**
  - In ogni caso "**l'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:**
- a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi, secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;
  - b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;
  - c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6". E' dunque prevista anche una revisione straordinaria della tariffa ma anch'essa deve rispettare il limite di prezzo k che non a caso viene espressamente richiamato dalla lettera a) della disposizione citata".

Il metodo ha, quindi, "una sua intrinseca razionalità dato che, come evidenziato dal CONVIRI con la Deliberazione n. 7/2008, permette di intervenire coi necessari correttivi nelle ipotesi in cui i costi operativi si rivelino superiori a quelli stimati; **il rimedio è appunto costituito dalla revisione straordinaria della tariffa che, tuttavia, a garanzia dell'utenza, non può essere retroattiva ma operare solo per il futuro e non può superare il limite di prezzo k** (ciò che può in concreto comportare che, al fine di contenere in tal limite l'aumento della tariffa, possa ridursi l'ammontare programmato degli investimenti così contemperando l'interesse dell'utenza a non subire elevati - e per di più improvvisi - aumenti della tariffa e l'interesse del gestore alla remuneratività della sua gestione)" (così, TAR Lazio, Latina, Sez. I, sentenza del 20 giugno 2011, n. 529).

Circa i **costi operativi** che concorrono alla determinazione della tariffa, il Metodo Normalizzato prevede che essi siano i costi legati alla gestione tipica del servizio idrico integrato, l'ammortamento e la remunerazione del capitale investito (pari al 7%). Le **quote annuali di ammortamento e di remunerazione del capitale investito** (art. 3, punti 2 e 3, del metodo) sono strettamente legate al **capitale esistente e agli investimenti programmati**. Per quanto riguarda i costi operativi, l'art. 3, punto 1, del Metodo, elenca tassativamente le voci di costo che possono essere inserite in tariffa. Le tre componenti (costi operativi, ammortamento e remunerazione) **sono determinate a preventivo** e si basano su previsioni legate al modello gestionale scelto nel piano d'ambito e all'ipotesi del programma degli interventi programmati e specificati nell'arco temporale cui si riferisce il piano stesso (TAR Lazio, Roma, Sez. II Bis, sentenza del 21 febbraio 2012, n. 1745).

Lo stesso D.Lgs. n. 152/2006, che, come noto, aveva abrogato la Legge 36/94, quanto alla tariffa attribuisce al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di definire con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici.

Ai sensi di tale norma, la tariffa "**costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato**"; secondo il testo originario, essa era determinata "**tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del**

capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

La locuzione "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito", come già in precedenza visto e ricordato anche dall'AEEGSI, è stata peraltro abrogata con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, con decorrenza dal 21 luglio 2011, all'esito del Referendum popolare dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 26, ed indetto con DPR 23 marzo 2011. Pertanto, a far data dal 21 luglio 2011, in tariffa non può più gravare la quota di remunerazione del capitale investito.

Inoltre, rileva uno specifico "precedente" rappresentato dalla relazione tecnica del Commissario ad Acta nominato con Ordinanza del TAR Lazio Latina sez. I n. 607 del 26.7.2012. In tale sede il Commissario con Det. 30.5.2013 ha, appunto determinato, i conguagli relativi alla gestione 2006/2011 per l'ambito territoriale di Frosinone ATO 5. Nell'ambito della relazione detta, veniva – seppure in uno con la quantificazione delle penali da applicarsi al Gestore – riconosciuto il diritto del Gestore a conguagli che in ultima analisi anche per l'importo degli stessi e l'impatto sull'aumento tariffario negli anni successivi, è stato rimesso ad un atto transattivo tra EGA e Gestore.

Il riconoscimento dei conguagli aveva ad oggetto i ricavi previsti nel Piano d'Ambito e ai volumi effettivamente fatturati; tuttavia in detta sede è stato espresso anche il principio del limite dei "costi efficienti" individuato dalla pianificazione.

Quanto sopra esposto costituisce, quindi, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in base al quale è stato ritenuto necessario acquisire da un consulente una valutazione circa l'importo delle partite pregresse, e da cui sono scaturiti due scenari alternativi, l'uno, si deve ritenere, in applicazione del Piano d'Ambito vigente e delle previsioni contrattuali suddette; l'altro proprio richiamando l'applicazione del Metodo.

Resta fermo, per quanto sopra rilevato, che le previsioni contrattuali di cui al Disciplinare – che costituisce parte integrante della Convenzione – non possono che essere lette in coerenza con il Metodo normalizzato all'epoca vigente. In altri termini la previsione contrattuale di cui al citato capitolo 13 (per il Gestore e cap. 11 per l'Erogatore) non legittimano una interpretazione *contra legem*.

Se così fosse, tuttavia - ma ad avviso dello scrivente non potrebbe essere - la previsione contrattuale oggi non consentirebbe all'EGA un intervento in autotutela sugli atti amministrativi presupposti al contratto. E ciò in quanto anche allorquando, si dovesse ritenere la non conformità delle convenzioni con il Metodo Tariffario, difficilmente sarebbe configurabile per l'EGA la possibilità di procedere in autotutela per l'annullamento d'ufficio delle determinazioni assunte in materia tariffaria ovvero provvedere in luogo dell'inerzia serbata (se non, appunto, mediante riconoscimento dei conguagli a titolo di partite pregresse).

A tal fine, si deve evidenziare che l'art. 21 *nonies*, comma 1 della L. n. 241/1990, come da ultimo modificata dalla L. n. 124/2015 stabilisce che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque **non superiore a diciotto mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo".

Con la disposizione in esame il Legislatore ha inteso "dare certezza e stabilità ai rapporti che hanno titolo in atti amministrativi, individuando nel termine massimo di diciotto mesi il limite per l'annullamento d'ufficio, il quale sarebbe senz'altro illegittimo se sopravvenuto dopo il decorso di detto termine" (così, TAR Bari, Sez. III, sentenza del 14 gennaio 2016, n. 47).

Tale termine, con particolare riferimento a provvedimenti che attribuiscono "vantaggi economici" è stato individuato in 18 mesi che, nel caso di specie, appaiono abbondantemente decorsi.

Peraltro, in sede di applicazione della suddetta novella, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di rilevare che "il lungo lasso di tempo trascorso dai provvedimenti autorizzatori, il numero degli stessi e la natura economico-imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente depongono per l'applicazione del principio dell'affidamento, il quale appunto, in questa materia, "tutela la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, ammettendo la rimozione di una situazione di vantaggio, attribuita ad un privato da un atto amministrativo specifico, soltanto al ricorrere di determinate condizioni; fra queste ultime, rientra un intervallo di tempo tale da non ingenerare nel privato la convinzione circa la stabilità del rapporto (Consiglio di Stato, IV, 16 aprile 2015, n. 1953)" (così, TAR Lecce, Sez. II, sentenza del 3 marzo 2016, n. 430).

In forza della suddetta norma, quindi, un'eventuale rideterminazione in via di autotutela da parte dell'Azienda o anche della Provincia, comporterebbe, in caso di censura da parte di soggetto leso dal provvedimento in autotutela, ad una pronuncia di illegittimità per decorrenza del suddetto termine.

Del resto, anche al di là del suddetto limite temporale, entro il quale esercitare lo *ius poenitendi* sarebbe, comunque, necessario che l'Amministrazione giustifichi che la rimozione dell'atto risponde "a un interesse pubblico non solo attuale e concreto ma anche prevalente rispetto ad altri interessi a favore della sua conservazione e, tra questi, in particolare, rispetto all'interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell'atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale" (così, TAR Catanzaro, sez. II, sentenza dell'8 aprile 2015, n. 609).

Pertanto, sul punto, si ritiene che la determinazione tariffaria sarebbe dovuta avvenire comunque nel rispetto del Metodo Normalizzato e ciò, sia in virtù delle presupposte disposizioni normative *pro tempore* vigenti, sia in virtù del contratto che ad esse non poteva che fare riferimento.

Tra l'altro, le previsioni contrattuali – che, come emerge dall'analisi svolta erano non dissimili per tutti i gestori dell'intero ambito – non potrebbero comunque condurre, anche in sede di determinazione delle partite pregresse, ad una interpretazione tale da consentire recuperi a piè di lista per discostamenti relativi a voci di costo.

Di conseguenza, le previsioni negoziali espresse nelle convenzioni e sopra citate comunque dovrebbero essere interpretate in coerenza con il Metodo e, quindi, le une non potrebbero costituire una deroga all'altro, bensì eventualmente il contrario in applicazione del principio di eterointegrazione.

Laddove il gestore dovesse sostenere altra e diversa interpretazione, ciò comunque imporrebbe allo stesso una impugnativa (per altro da valutarsi se tempestiva rispetto alla mancata determinazione della revisione triennale della tariffa e al mancato riconoscimento di conguagli, ovvero oggi) della minore determinazione delle partite che, tuttavia, in ottica prudenziale da parte di EGA, mirerebbe in ogni caso a tutelare l'utenza.

Viceversa, una maggiore determinazione, fondata su di una lettura delle clausole

contrattuali difforme dal Metodo normalizzato rischierebbe di produrre un contenzioso da parte dell'utenza.

A questo punto vale la pena di offrire le conclusioni di quanto sin qui dedotto in ragione dei quesiti di cui la presente paragrafo e in specifico:

- a) le previsioni contrattuali non possono che essere interpretate in coerenza con il dato normativo sovraordinato che imponeva l'applicazione del Metodo Normalizzato, sia per il Gestore in questione, sia per tutti gli ulteriori gestori dell'Ambito e di conseguenza, i conguagli previsti in applicazione del contratto (cap. 11 e 13 dei disciplinari allegati rispettivamente ai contratti di servizio per Erogatore e Gestore) dovevano essere inseriti nella revisione tariffaria triennale e, di anno in anno, all'interno del cap;
- b) in sede di riconoscimento di partite pregresse, non essendo avvenuta la revisione tariffaria e non potendosi oggi agire in via di autotutela, i crediti che potranno essere riconosciuti soggiacciono comunque alla prescrizione ordinaria decennale in materia contrattuale (applicabile ai rapporti tra EGA e Gestore) e quelli discendenti da morosità, alla diversa prescrizione quinquennale<sup>1</sup> che il gestore dovrà provare di aver interrotto nei rapporti con l'utenza, oltre alla ulteriore prova di aver intrapreso tutte le azioni per il recupero coattivo dei crediti;
- c) sempre in sede di riconoscimento di partite pregresse, non può comunque non tenersi nella debita considerazione che, da un lato, il Gestore ha confidato nel poter specificare nel proprio Piano Industriale una tariffa che riteneva essere conforme al Piano d'Ambito e alle previsioni convenzionali, e non poteva che essere conforme al Metodo Normalizzato, ma, dall'altro, – per quanto si evince dalla documentazione esaminata - non avrebbe richiesto una revisione tariffaria, anche straordinaria, e in detta sede il relativo conguaglio, se non - quanto a quest'ultimo - al momento della richiesta di riconoscimento a titolo di 'partite pregresse' e ciò quando era, infatti, già intervenuto il nuovo assetto di funzioni, oggi in capo ad AEEGSI;
- d) proprio in sede di riconoscimento di partite pregresse, dunque, la rideterminazione effettuata, ora per allora, sulla base delle nuove e superiori consistenze delle reti, sino al raggiungimento della tariffa ricalcolata sino al cap massimo, di anno in anno, appare rispondente al principio di *full recovery cost* ed al principio per cui, seppure con riferimento alla copertura di superiori costi, possa avvenire "*distribuendo i recuperi in quegli anni dove il limite "K" non era stato raggiunto*", infatti, come appunto emerge dalla Relazione Tecnica sopra citata nel precedente relativo ad ATO 5 Lazio "*dal momento che l'analisi dei costi è svolta a posteriori, eventuali scostamenti tra il gettito tariffario "limitato" e costi sostenuti, potrebbero essere recuperati a valere sulle tariffe degli anni successivi...*";
- e) in ogni caso, anche il Metodo Tariffario Normalizzato (al sopra citato art. 8 del D.M. 1 agosto 1996) prevedeva (a) non solo la revisione triennale del Piano d'Ambito, ma anche (b) interventi straordinari in caso di significativi scostamenti tra previsioni di Piano e riscontri gestionali dovuti a (i) maggiore/minore quantità del servizio fornito; (ii) corrispondenza tra incasso

---

<sup>1</sup> La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la qualificazione negoziale dei rapporti tra i soggetti per la fornitura di acqua potabile è da inquadrare nella fattispecie privatistica per prestazione continuata nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato. In particolare si tratta di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato (cfr. Cass. Civ. SS. UU. sentenza n. 752/1999; Consiglio di Stato, sentenza n. 724/1996) regolato dagli artt. 1559 c.c. e ss. il cui corrispettivo è pagato secondo le scadenze d'uso ai sensi dell'art. 1562 c.c. Pertanto, trattandosi di crediti riguardanti "*tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi*", si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall'art. 2948, n. 4, c.c.

effettivo e previsto; (iii) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali, tuttavia, l'una, sub (a) non effettuata dall'EGA e la seconda, sub (b) neppure richiesta dal Gestore, mediante tempestiva istanza e/o diffida all'EGA.

In ultima analisi, dunque, il ricalcolo effettuato in sede di "Valutazioni conclusive sulla determinazione delle partite pregresse riferite alla società SICAM/SISAM ai sensi della Delibera AEEGSI n. 643/13" appare conforme non solo all'applicazione del MTN, ma anche alle previsioni convenzionali che non possono che essere lette in coerenza con questo.

\* \* \*

#### **Sul quesito V)**

In ordine alla questione circa la certezza relativa alla inesigibilità dei crediti, è possibile rilevare quanto segue.

L'analisi fornita dal consulente tecnico dell'EGA ha individuato le componenti che, astrattamente, costituiscono voci delle partite pregresse e, come sopra evidenziato, per i crediti che emergono dal Contratto di gestione, i crediti in questione sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale dal momento della loro maturazione che, essendo i Contratti sottoscritti nel 30.8.2007, non può che essere ad essi successiva, e, dunque, individuabile nel momento della trasmissione del Piano Industriale all'EGA. Non si rinviene, tuttavia, un'espressa richiesta del Gestore all'EGA con indicazione del momento della maturazione del predetto credito.

Comunque, il lasso di tempo trascorso tra la maturazione del credito e l'effettiva richiesta a titolo di conguaglio è di tutta evidenza indubbiamente considerevole e, per talune componenti di detto credito superiore ai cinque anni, elemento per cui sussiste in ogni caso la criticità della esigibilità nei confronti degli utenti oltre a quello ulteriore connesso alla possibile violazione del principio di irretroattività della tariffa che gli utenti medesimi potrebbero far valere<sup>2</sup>.

Sotto tale profilo, per quanto riguarda i crediti in questione che derivino da morosità si deve ricordare che tale tematica è stata affrontata anche di recente dall'AEEGSI con Deliberazione 87/2013/R/IDR in materia di disciplina contrattuale della morosità e con Deliberazione 117/2013/R/IDR, con la quale ha affrontato il medesimo fenomeno ai fini di una quantificazione economica dello stesso e del riconoscimento delle conseguenti onerosità finanziarie.

In via preliminare si deve ricordare che la effettiva morosità e il dato economico-finanziario connesso è legato alle correttezza delle attività che il gestore ha posto in essere e, segnatamente, se questo ha azionato tutti gli strumenti utili e previsti dalla normativa e dal contratto con l'utenza.

Si pensi, sotto tale profilo, alla sospensione della fornitura per morosità, quale eccezione di inadempimento, così come prevista dall'art. 1460 Cod. Civ., e, per i contratti di somministrazione, all'art. 1565 Cod. Civ. e agli strumenti che erano previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, nel definire i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale prevede, tra i quali, il gestore era tenuto ad una previa diffida a norma di legge, alla sospensione dell'erogazione e al D.P.C.M. 29 aprile 1999, che nella scheda relativa alla gestione del rapporto contrattuale, prevedeva, tra l'altro, che in caso

---

<sup>2</sup> Circa la possibile violazione del principio di irretroattività della tariffa si rileva che, ancorché in contesti normativi e tariffari differenti e non specificamente riguardanti le "partite pregresse" in questione, la pretesa da parte del Gestore di un corrispettivo "ora per allora" ha determinato una pluralità di controversie, avanti al Giudice Ordinario, azionate dagli utenti al fine di ottenere l'annullamento della tariffa, perché ritenuta illegittima proprio per la violazione del principio di irretroattività (ex multis Giudice di Pace di Frosinone, sentenza n. 2546/2010, Giudice di Pace di Ferentino, sentenza n. 296/2011).

di morosità era prevista la sospensione del servizio e che i gestori dovevano indicare i mezzi con cui l'utente è preavvisato e le modalità per evitare la sospensione.

Dunque, per il riconoscimento di eventuali somme a titolo di specifiche voci dovute a morosità, occorrerebbe in ogni caso evidenza da parte del gestore, delle azioni poste per il recupero coattivo, anche mediante ruolo nonché per interrompere la prescrizione dei crediti in questione.

In ogni caso, sulla quantificazione della voce di credito dovuta a morosità, seppure con riguardo al MTI di cui alla Delibera n. 585/2012 e al nuovo MTI-2 di cui alla Delibera n. 664/2015, l'AEEGSI, nell'Allegato 2, di dette ha previsto all'articolo 30 un costo massimo riconosciuto pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno (a-2): 1,6% e ora 2,1% per i gestori siti nelle regioni del Nord. Inoltre, al comma 3 è stabilito che "l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto e rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali."

E, ancora, nell'Allegato 2 alla Determina n. 3/2016 del 31.3.2016, ha ammesso che *"Tramite l'istanza ai sensi del comma 30.3 del MTI-2 per l'eventuale riconoscimento (in sede di conguaglio) di costi di morosità aggiuntivi rispetto al limite massimo fissato dall'Autorità, fornire evidenza della circostanza che l'entità del costo effettivo di morosità afferente alla gestione in questione (superiore a quello riconosciuto) rischia di compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione. Presentare, a corredo della menzionata istanza, un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali"*.

Pertanto: (i) il Gestore dovrà rendere evidenza della correttezza delle attività che ha posto in essere di avere azionato tutti gli strumenti utili e previsti dalla normativa e dal contratto con l'utenza per il recupero dei predetti crediti; (ii) dovranno essere scomputati, per anno di competenza, gli importi via, via eventualmente incassati; (iii) in ipotesi, ancorché previste per il MTI e per il MTI-2, potranno essere considerati i parametri entro i quali poter riconoscere la morosità nell'ambito dei limiti stabiliti da AEEGSI; (iv) a meno di una istanza comprovante lo specifico scostamento riferito alla detta voce e un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità.

In mancanza, si ritiene che l'EGA non possa procedere ad un riconoscimento delle intere somme a detto titolo qualificate.

\*\*\*

#### **Sul quesito VI)**

Giova premettere, in relazione alla possibilità dei Gestori di provvedere alla fatturazione delle partite pregresse, che l'AEEGSI, con comunicato del 6 ottobre 2014, avente ad oggetto *"Fatturazione dei conguagli per partite pregresse"*, ha rilevato che *"A seguito di alcune segnalazioni degli utenti in materia, si è appreso che alcuni gestori del servizio idrico integrato addebitano in bolletta importi a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, - avvenuto in data 6 dicembre 2011 per effetto del D.L. Salva Italia - evidenziando come causale il riferimento alla delibera 643/2013/R/idr."*

*Tale causale, in base ai principi di trasparenza, non è corretta, dal momento che la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore e che i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle*



nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato.

Al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali conguagli in bolletta (articolo 31), nonché circa la loro rateizzazione (articolo 32), al fine di garantirne la sostenibilità sociale. Inoltre, si ricorda che l'articolo 10 della Direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato (delibera 586/2012/R/idr), prevede che "la bolletta riporta i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo da cui deriva".

Al fine di evitare comunicazioni fuorvianti all'utenza, nonché di fornire a quest'ultima indicazioni rilevanti ai fini di una eventuale contestazione o impugnazione delle richieste di pagamento, si rammenta e precisa che, ai sensi della vigente regolazione, è fatto obbligo ai gestori interessati di:

- indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;

- nel caso in cui siano già state emesse bollette con l'erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/idr dell'Autorità, comunicare espressamente all'utente - via posta o altro mezzo idoneo - l'esatto riferimento, rettificando l'erronea dicitura precedente e integrando le eventuali ulteriori informazioni mancanti.

Si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all'utenza importi per conguagli pregressi non espressamente approvati dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr, ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. a) del MTT.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 2, comma 20, lett. c) della L. 481/95".

Da detto comunicato e dalle precedenti Delibere AEEGSI (anche ivi richiamate) si possono desumere i seguenti principi: (i) i conguagli riconosciuti dalle EGA per partite pregresse sono funzionali a garantire l'equilibrio economico finanziario del Gestore e in particolare come afferma AEEGSI al fine "di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato"; (ii) i detti conguagli, una volta riconosciuti da EGA, sono idonei a legittimare il loro inserimento tra le voci che compongono la fatturazione in bolletta; (iii) i conguagli stessi non possono che essere richiesti all'utenza nel rispetto delle regole stabilite da AEEGSI e, quindi, alla indistinta platea di utenti che successivamente al momento del riconoscimento risultano 'allacciati'; (iv) la garanzia per il Gestore della tenuta dell'equilibrio economico finanziario - che giustifica, come visto, il riconoscimento di partite pregresse deve essere temperato con la tutela dell'utenza, attraverso specifiche modalità di informazione in bolletta e rateizzazione degli importi dovuti per le partite pregresse (per unità di consumo); (v) le forme di rateizzazione previste da AEEGSI sono "minime" e quindi, ciò legittima l'EGA e il Gestore a prevedere l'applicazione di modalità di rateizzazione più favorevoli per l'utenza (e ciò evidentemente e tanto più ove i conguagli siano idonei a determinare consistenti aumenti dei pagamenti richiesti all'utenza).

Quanto detto in relazione ai principi suddetti che pertanto dovranno essere necessariamente rispettati e che in mancanza potrebbero - come la stessa AEEGSI afferma - determinare l'esercizio del suo potere sanzionatorio - non esclude che, comunque, l'utenza possa adire le vie della giustizia o segnalare alla stessa AEEGSI profili che l'utenza stessa (o le associazioni di categoria di riferimento) potrebbe ritenere lesivi.

Per tali ragioni si richiama quanto sopra rilevato sia al termine previsto da AEEGSI

per il riconoscimento di partite pregresse, sia alle problematiche di natura prescizionale dei conguagli in questione e, in particolare, dei crediti per morosità. In relazione a tali ultimi, infatti, è del tutto evidente che l'utenza, soprattutto in casi di addebito in bolletta di importi si sicuro rilievo, facilmente potrà rilevarli (anche per tale motivo l'AEEGSI impone di indicare con massima trasparenza il titolo e il quantitativo relativo dei conguagli).

Eventuali ragioni da far valere in via giudiziale – seppure inerendo anche atti amministrativi presupposti di EGA e in astratto fors'anche provvedimenti di AEEGSI – non potranno escludersi a priori, ed anzi oltre a possibili impugnative dinanzi alla giurisdizione amministrativa (che in materia di atti di Autorità Indipendenti è in via esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano<sup>3</sup>), corre l'obbligo di ricordare che – come noto – anche il Giudice Ordinario competente per valore eventualmente adito dagli utenti potrà comunque esercitare il potere di disapplicazione degli eventuali atti amministrativi che, pur legittimando i conguagli, potrebbero costituire il presupposto per l'addebito.

\* \* \*

Nei termini sopra esposti pertanto le su esposte considerazioni in ordine agli specifici quesiti avanzati.

In ogni caso, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario e/o opportuno.

Distinti saluti.

Avv. David Benedetti

---

<sup>3</sup> A tal riguardo rilevano le disposizioni di cui agli artt. 14, 113, 119 e 133 comma 1, lett. I) del D. Lgs. 104/2010.

**Documentazione esaminata**

- 1) Verbale di Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova del 29.2.2016;
- 2) "Valutazioni conclusive sulla determinazione delle partite pregresse riferite alla Società SICAM/SISAM ai sensi della Delibera A.E.E.G.S.I. n. 643/13" di Pragmos Consulting S.r.l. del 25.2.2016;
- 3) Nota SICAM S.r.l. prot. 658-15-ag del 1.10.2015;
- 4) Nota SICAM S.r.l. prot. 612-15-ag del 16.9.2015;
- 5) Nota del Presidente dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova prot. 636/2015 del 15.7.2015;
- 6) "Report su verifica sulla determinazione delle partite pregresse riferite alla Società SICAM/SISAM ai sensi della Delibera A.E.E.G.S.I. n. 643/13" di Pragmos Consulting S.r.l. del 23.6.2015;
- 7) Nota del Presidente dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova prot. 1490/2014 del 22.12.2014;
- 8) Nota SICAM S.r.l. prot. 609-14-ag del 13.11.2014;
- 9) Nota del Presidente dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova prot. 1131/2014 del 8.10.2014 e relazione allegata;
- 10) "Contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore delle reti" tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova e SICAM S.r.l. del 30.8.2007;
- 11) "Contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e l'Erogatore del Servizio" tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova e SISAM S.p.A. del 30.8.2007;
- 12) "Contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore delle reti" tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova e TEA Acque S.r.l. del 28.6.2007;
- 13) "Contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e l'Erogatore del Servizio" tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova e TEA Acque S.r.l. del 28.6.2007;
- 14) Nota del Direttore dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova prot. 53 del 18.1.2016 e documenti connessi al riconoscimento di partite pregresse del gestore ALMAG S.p.A.

Allegato "2" alla  
Delibera CDA n° 9 del 9/05/16



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2008  
Attestato n. 1116/A



**PRAGMOS CONSULTING**  
Pubblica Amministrazione  
Qualità, Ambiente, Sicurezza

## **Valutazioni conclusive sulla determinazione delle partite pregresse riferite alla Società SICAM/SISAM ai sensi della Delibera A.E.E.G.S.I. n. 643/13**

La ricostruzione dei dati utili al raggiungimento del valore di Partite pregresse è stata effettuata in stretta collaborazione con gli Uffici Tecnici e Amministrativi/Cotabili della Sicam/Sisam.

### Costi Operativi

Sono state riesaminate le tabelle di sviluppo del Piano Industriale adottato da Sisam/Sicam nel 2006. Sono stati ricalcolati, per gli anni 2006-2011, i Costi Operativi di riferimento in base alla reale consistenza delle reti, degli impianti e utenze effettivamente servite, secondo quanto prevedeva il Metodo Normalizzato.

Ai Costi Operativi così ricalcolati sono state applicate le stesse percentuali di inflazione e di efficientamento previste nel Piano Industriale..

### Ammortamenti

Sono stati ricostruiti sulla base delle risultanze dei bilanci e del libro dei cespiti ammortizzabili gli investimenti contabilizzati e le relative variazioni dei fondi di ammortamento. Constatato che le aliquote di ammortamento applicate ai fini del bilancio civilistico sono diverse da quelle previste dal Piano Industriale, si è provveduto, sulla base di queste ultime al ricalcolo degli ammortamenti di competenza del periodo 2006/2011, ricalcolati sugli effettivi valori lordi delle immobilizzazioni di proprietà del Gestore.

### Remunerazione del capitale investito

Il valore della Remunerazione del capitale, che il Metodo Normalizzato ed il Piano Industriale prevedevano pari al limite massimo del 7% del capitale investito, inteso come valore delle

---

**Pragmos Consulting s.r.l.**

Via Sebastiano Valfré, 16 - 10121 Torino - ITALIA Tel. 011.5623369 / 533206 - Fax 011.5623605 - E-mail: info@pragmos.it - PEC: pragmosconsulting@pec.it  
Cap. soc. € 30.000 i.v. - N. Partita IVA 07792970019 - REA n. 920186 - C.C.I.A.A. n. 103289/99

immobilizzazioni al netto dei fondi di ammortamento. Il suddetto tasso è stato ricalcolato fino al 30/06/2011 quale data ultima prima dell'entrata in vigore degli effetti Referendum, che decretò l'abolizione di detta remunerazione.

### Volumi

Sono stati ricostruiti i volumi che risultano essere stati effettivamente fatturati nei rispettivi anni, per ciascuno dei 3 servizi (acquedotto, fognatura e depurazione). Tali dati sono utilizzati per il calcolo dei costi opera

### Canoni e spese funzionamento ATO

Sono stati considerati i canoni effettivamente versati ai Comuni di 2006 al 2011; lo stesso dicasi anche per le spese riconosciute all'Ufficio d'Ambito.

Il valore della somma di queste componenti è stato identificato come ammontare dei ricavi ovvero come la competenza del Gestore nel singolo anno.

La ridefinizione delle componenti di costo e dei volumi, come sopra descritto, ha consentito di ricalcolare la TRM (Tariffa Reale Media) ossia la tariffa al mc che sarebbe necessaria applicare a copertura di tutti i costi che il S.I.I. produce.

Ma il Metodo Tariffario Normalizzato consente di applicare non la TRM bensì la TMA ( Tariffa Massima Ammissibile) con l'applicazione di un cap massimo del 7,5% di incremento rispetto a quella assegnata all'anno precedente.

Per il calcolo del possibile conguaglio è stata rilevata la differenza, anno per anno, tra l'ammontare annuo dei ricavi totali assegnati dal MTN e quanto fatturato agli utenti del SII nel periodo 2006-2011.

### Scenario 1 (Rispetto delle previsioni di Piano)

Il Piano Industriale prevedeva che i minori ricavi generati dall'applicazione della TMA in luogo della TRM calcolata venissero recuperati, appena possibile e compatibilmente con l'evoluzione della TMA, negli anni successivi a titolo di conguaglio. Pertanto, in questo caso, la somma delle differenze tra i ricavi assegnati dal MTN (quale prodotto tra la TRM ricalcolata e i volumi fatturati) e gli importi annui fatturati ed effettivamente incassati fornisce il valore delle Partite Pregresse

Il Piano indicava inoltre che fino al momento della possibilità di recupero sulla tariffa, fosse da applicare sul futuro conguaglio cumulato un interesse pari al 5% annuo.

## Scenario 2 (Rispetto del Metodo Normalizzato)

Il Metodo Normalizzato consente di applicare la TMA ( Tariffa Massima Ammissibile). Non prevede recuperi successivi di eventuali differenze rispetto alla TMR calcolata.

Pertanto, in questo caso, la differenza tra i ricavi assegnati dal MTN (quale prodotto tra la TMA ricalcolata e i volumi fatturati) e i ricavi fatturati ( quale prodotto tra TRM ricalcolata e volumi fatturati).

Sul VRG ricalcolato è stata riconosciuta una morosità del 2,1%, adottando un criterio introdotto nella Del. AEEGSI n.643/13 e ribadito nella Del. AEEGSI n.664/15 per le Regioni del Nord Italia.

Analogamente a quanto il Piano indicava, è stato applicato sul conguaglio cumulato relativo alla morosità un interesse pari al 5% annuo.

3

A nostro parere questa seconda versione è quella applicabile.

Le considerazioni sopra esposte hanno condotto all'elaborazione delle seguenti tabelle di sintesi:

## NUOVI COSTI OPERATIVI

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
COAP	€ 0,88	€ 0,88	€ 0,88	€ 0,83	€ 0,83	€ 0,78
COFO	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,08
COTR	€ 0,45	€ 0,44	€ 0,44	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,43
<b>COR</b>	<b>€ 1,42</b>	<b>€ 1,41</b>	<b>€ 1,41</b>	<b>€ 1,38</b>	<b>€ 1,38</b>	<b>€ 1,29</b>
ISTAT i% (rif. Gen2006)		1,50%	4,40%	6%	7,40%	9,80%
COR indicizzato	€ 1,42	€ 1,43	€ 1,47	€ 1,46	€ 1,48	€ 1,42
(COP-COR)/COR (da Piano Industriale)	-18,15%	-10,82%	-11,81%	-11,87%	-11,92%	-13,27%
COAP indic.	€ 0,88	€ 0,89	€ 0,91	€ 0,89	€ 0,90	€ 0,85
COAP rev.	€ 0,72	€ 0,79	€ 0,81	€ 0,78	€ 0,79	€ 0,74
COAP-ME (0,5%)	€ 0,71	€ 0,79	€ 0,80	€ 0,78	€ 0,79	€ 0,74
volumi fatturati	2.494.917,00	2.815.204,00	2.837.121,00	3.180.050,00	3.164.291,00	4.005.729,00
Totale COAP	€ 1.779.258,45	€ 2.220.180,40	€ 2.275.977,77	€ 2.468.051,00	€ 2.486.607,51	€ 2.945.176,84
COFO ind.	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09
COFO rev.	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08
COFO-ME (0,5%)	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08
volumi fatturati	3.633.422,00	4.181.646,00	4.248.289,00	4.574.223,00	4.613.640,00	4.680.699,00
Totale COFO	€ 276.949,56	€ 334.494,56	€ 345.674,71	€ 374.654,27	€ 382.620,03	€ 361.530,88
COTR ind.	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,46	€ 0,48	€ 0,49	€ 0,47
COTR rev.	€ 0,37	€ 0,40	€ 0,41	€ 0,42	€ 0,43	€ 0,41
COTR-ME (0,5%)	€ 0,37	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,42	€ 0,43	€ 0,41
volumi fatturati	3.727.903,00	4.276.528,00	4.344.443,00	4.582.079,00	4.619.549,00	4.685.136,00
Totale COTR	€ 1.364.909,72	€ 1.701.168,70	€ 1.757.931,42	€ 1.928.464,54	€ 1.968.608,28	€ 1.915.142,90
<b>COP</b>	<b>€ 3.421.117,74</b>	<b>€ 4.255.843,66</b>	<b>€ 4.379.583,90</b>	<b>€ 4.771.169,81</b>	<b>€ 4.837.835,83</b>	<b>€ 5.221.850,62</b>
						<b>€ 26.887.401,56</b>

Pragnos Consulting s.r.l.

## SCENARIO 1

COP	€	3.421.117,74	€	4.255.843,66	€	4.379.583,90	€	4.771.169,81	€	4.837.835,88	€	5.221.850,62	€	26.887.401,56
A	€	202.099,37	€	228.155,85	€	286.095,64	€	88.346,56	€	128.982,72	€	255.615,49	€	1.189.295,62
R	€	220.375,93	€	369.287,29	€	433.602,00	€	334.272,02	€	315.341,01	€	349.871,58	€	2.022.749,84
Canoni	€	859.434,98	€	859.434,98	€	205.787,00	€	900.176,00	€	721.073,00	€	1.109.425,00	€	4.655.330,95
Spese ATC	€	40.000,00	€	40.000,00	€	40.000,00	€	40.000,00	€	40.000,00	€	52.439,00	€	252.439,00
VRG	€	4.743.028,01	€	5.752.721,78	€	5.345.068,54	€	6.133.964,40	€	6.043.232,56	€	6.989.201,69	€	35.007.216,98
Fatturato	€	3.387.170,03	€	4.384.777,90	€	4.927.909,77	€	5.479.275,39	€	5.814.867,51	€	6.495.973,85	€	30.489.974,45
Incassato	€	3.323.789,81	€	4.232.838,24	€	4.705.822,33	€	5.173.038,15	€	5.448.800,73	€	6.010.369,94	€	28.894.659,20
Differenza tra fatturato e incassato	€	63.380,22	€	151.939,66	€	222.087,44	€	306.237,24	€	366.066,78	€	485.603,91	€	1.595.315,25
Differenza tra VRG e fatturato	€	1.355.857,98	€	1.367.943,88	€	417.158,77	€	654.689,01	€	228.365,05	€	493.227,84	€	4.517.242,53
Differenza tra VRG e incassato	€	1.419.238,20	€	1.519.883,54	€	639.246,21	€	960.926,25	€	594.431,83	€	978.831,75	€	6.112.557,78
Interessi	€		€	70.961,91	€	75.994,18	€	31.962,31	€	48.046,31	€	29.721,59	€	256.686,30
														<b>€ 6.369.244,08</b>





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO** : Determinazione delle Partite Pregresse per il Gestore SICAM S.r.l.

**Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Direttore**  
*F.to Ing. Francesco Peri*

Mantova, li 9/05/2016  
.....

**Parere di regolarità contabile:**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Direttore**  
*F.to Ing. Francesco Peri*

Mantova, li 9/05/2016  
.....

Pareri inseriti nella deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. **9** del :  
**9/05/2016**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 9 DEL 9/05/2016**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to ROVEDA CANDIDO

**IL SEGRETARIO**  
F.to Francesco Peri

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Certifico io Segretario che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 16/05/2016 per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Mantova, li 16/05/2016

**IL SEGRETARIO**  
F.to Francesco Peri

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

Il sottoscritto Segretario dell'Ente, visti gli atti d'ufficio,


**ATTESTA**

Che ai sensi dell'art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/05/2016

**IL SEGRETARIO**  
F.to Francesco Peri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mantova, li 16/05/2016

  
**IL SEGRETARIO**  
( Francesco Peri)